



VERBALE n.12 DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO

Seduta del 22 settembre 2020

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di settembre alle ore 20.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Commissione consiliare permanente *Bilancio*.

Partecipa all'adunanza la Segretaria della commissione Dott.ssa Gabriella Vago, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti:

n.	Nome	Cognome	Qualifica	presenti	
1	Elisabetta	Viganò	Presidente	si	4
2	Patrizia	Bertocchi	Componente	no	8
3	Davide	Vismara	Componente	no	2
4	Agostino	Silva	Componente	si	4
5	Ilaria Anna	Cerqua	Componente	si	2
6	Luca Raffaele	Montecampi	Componente	si	2
7	Tiziano	Mariani	Componente	si	1

Sono inoltre presenti:

- L'assessore al Bilancio William Viganò;
- La Responsabile del Servizio Entrate dott.ssa Silvia Lanzani;
- L'ex dirigente dell'Area affari economico finanziari e servizi alla città Dr. Corrado Viscardi, che invitato dalla Presidente, ha cortesemente accettato di presenziare per illustrare il lavoro fatto in collaborazione con i colleghi di Gelsia Ambiente srl;
- Il Dr. Albani e l'Ing. Proietti di Gelsia Ambiente, in qualità di redattori materiali del Piano Economico Finanziari (PEF) del ciclo integrato dei rifiuti urbani anno 2020;
- Il consigliere Minotti che sostituisce la consigliera Bertocchi

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano economico finanziario (PEF) della TARI per l'anno 2020;
3. Misure tariffarie della TARI per l'anno 2020;
4. Varie ed eventuali.

La Presidente apre la seduta alle ore 20.00 ringraziando tutti i presenti per la loro partecipazione, in particolare il dott. Viscardi, il dott. Albani e l'Ing. Proietti, per essersi resi

disponibili e mi autorizza, con il consenso degli altri commissari, alla registrazione della seduta, per agevolare la stesura del presente verbale.

Dopo la lettura del primo punto all'ordine del giorno, con l'assenso degli altri componenti la commissione, ad eccezione del consigliere Tiziano Mariani, che si astiene, per non aver partecipato alla seduta, la Presidente dichiara approvato il verbale della seduta in videoconferenza del 27 luglio 2020 e illustra brevemente gli argomenti all'ordine del giorno passando, successivamente, la parola al dott. Viscardi per la sua esposizione.

Inizia il dott. Viscardi evidenziando che a differenza degli anni precedenti, in cui, con una sola proposta di deliberazione venivano presentati al Consiglio Comunale il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe della tassa rifiuti, per la loro approvazione, quest'anno si è scelto di procedere con due proposte deliberative separate.

La scelta, dettata anche dall'opportunità di dare maggior intellegibilità a ciascuno dei due provvedimenti, è principalmente determinata dal fatto che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020, dovrà essere inviato, dopo l'approvazione da parte dell'organo consiliare, ad ARERA, cioè l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, per il completamento della procedura di cui all'art.6 della deliberazione n.443/2019/R/rif. del 31 ottobre di ARERA stessa, mentre la deliberazione di approvazione delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI), anno 2020, sarà inviata per via telematica, ai sensi dell'art.13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze.

Grande novità, evidenzia il dott. Viscardi, è il coinvolgimento sempre più marcato, nella determinazione del PEF, del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che, per il Comune di Seregno, è Gelsia Ambiente Srl.

A partire dal 2020, infatti, il quadro normativo di riferimento in materia di TARI risulta fortemente mutato e innovato a seguito delle deliberazione di n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, di ARERA, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando così il nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020 e, di fatto, disponendo il superamento della parte metodologica relativa alla definizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come previsto dal D.P.R. 158/1999.

A questa Autorità amministrativa, indipendente (ARERA), è stata attribuita dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2018, n.205, una delega specifica in materia di rifiuti, con l'assegnazione di precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"*. Questo nuovo metodo ha, tuttavia evidenziato, un'elevata complessità di applicazione, in primis, in capo al soggetto gestore, cui compete la predisposizione effettiva del piano finanziario, che deve poi essere validato da un soggetto terzo, e approvato dall'ente territorialmente competente (il Comune, non essendo stato istituito l'ATO) e quindi, ancora e successivamente, da validarsi da parte della stessa ARERA.

Nello specifico del Comune di Seregno, il gestore Gelsia Ambiente Srl ha comunicato, già nel mese di novembre 2019, di essere in grado di fornire il piano finanziario predisposto con la nuova metodologia solo entro il mese di febbraio 2020, stante la complessità.

La stessa Ifel- Fondazione Anci con apposita nota in data 9 dicembre 2019, ha rilevato che: *"la deliberazione di un nuovo metodo,..... così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 [...] ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri"*. Alla luce delle sopra evidenziate diffuse difficoltà, per il solo anno 2020, il legislatore ha provveduto a "sganciare" il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI dagli ordinari termini di approvazione del bilancio di previsione, stabilendone una autonoma data di scadenza nel 30 aprile 2020.

L'emergenza epidemiologica Covid -19, manifestatasi nel nostro paese a partire dagli ultimi giorni del mese di febbraio, ha tuttavia portato a ulteriori rilevanti modifiche nel quadro di riferimento in materia di TARI, sia a livello normativo che a livello regolatorio, con interventi ulteriori della stessa ARERA.

A livello regolatorio gli interventi di ARERA sono stati anche mirati a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze, derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante rettifiche per talune categorie di utenze non domestiche e agevolazioni per quelle domestiche.

A livello normativo gli interventi hanno portato a concludere che per l'anno 2020 le tariffe TARI e conseguentemente anche il piano economico finanziario, suo naturale presupposto, possono essere deliberati entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e cioè il 30 settembre. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Operativamente, continua il dott. Viscardi, Gelsia Ambiente ha trasmesso la documentazione di propria competenza finalizzata alla predisposizione del PEF, del documento di presentazione e della relazione di accompagnamento tra gli ultimi giorni di luglio e i primi giorni di settembre.

Quanto trasmesso è stato quindi collazionato a cura dell'Ente e da questo integrato con quanto di propria competenza.

Per questo motivo, dopo la validazione da parte del soggetto esterno, mediante affidamento di incarico ad ARS ambiente s.r.l. di Gallarate, si è valutato, insieme al Sindaco e all'Assessore, di andare in approvazione con la metodologia nuova, mediante proposta al Consiglio Comunale, mentre la stragrande maggioranza degli Enti ha scelto, aggiunge il dott. Viscardi, di approvare il nuovo PEF entro il 31 dicembre 2020, confermando per il 2020 le tariffe 2019, salvo conguaglio nei successivi tre anni.

Prosegue quindi il dott. Viscardi passando ad illustrare sinteticamente il metodo con cui è stato redatto il piano economico finanziario. Il metodo parte da un esame del cosiddetto perimetro della gestione/affidamento e dei servizi forniti, vale a dire si analizzano le voci di costo, coperte da tariffa, che sono state inserite nel piano finanziario degli anni precedenti, segnatamente 2017 e 2018, per verificare la loro pertinenza alla natura della tassa rifiuti. Primo risultato soddisfacente deriva proprio da questa analisi. Gelsia Ambiente riclassifica i suoi costi e lo sfasamento che si verifica è di soli 12 mila euro, peraltro, non nel totale, ma nella suddivisione tra costi fissi e costi variabili, sfasamento quindi, che su un totale di più di 4 milioni di euro, è del tutto irrisorio.

Fatta quindi questa riclassificazione dei costi secondo i dettami di ARERA, Gelsia Ambiente consegna al Comune un Pef, definito dal dott. Viscardi, "grezzo". Infatti i dati inputati da Gelsia Ambiente sulla base del bilancio di esercizio dell'anno 2018, e attribuiti alle componenti territoriali mediante *driver di ripartizione* oggettivi e verificabili, necessitano di integrazioni con quanto di competenza dell'Ente. Richiamando il prospetto, allegato A, alla proposta di deliberazione, il dott. Viscardi, infatti, fa notare come sia composto di tre colonne: la prima colonna contenente i dati di Gelsia Ambiente, la seconda i costi del Comune per arrivare al totale PEF indicato nella terza colonna.

Ai dati consegnati da Gelsia Ambiente vengono quindi portati in detrazione, con un particolare tecnicismo, per il quale il dott. Viscardi rimanda alla relazione di accompagnamento al Pef, nello specifico:

- un importo pari a 34.752,00 euro rappresentativo di quanto riscosso dal Comune a titolo di contributo del Ministero dell'Istruzione (MIUR) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

- un importo di 78.455,00 euro a titolo di entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione.

Vengono invece aggiunti i costi di pertinenza del Comune, nello specifico:

- complessivi euro 470.669 a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile, e pertanto da considerarsi costo a carico dell'Ente, di cui euro 207.094 afferenti a componenti di costo variabile ed euro 263.574 afferenti a componenti di costo fisso;

- euro 204.964 a titolo di costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, prevalentemente relative a spese di personale. Più precisamente i suddetti euro 204.964 sono relativi per euro 182.714 a spese di personale, per euro 9.616 a spese di riscossione e per euro 12.634 a costi generali;

- euro 269.983 a titolo di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il costo del personale è stato determinato prendendo in considerazione il personale non dirigente operante presso il Servizio Entrate e il Servizio Qualità dell'ambiente nonché il

personale dirigente cui tali servizi sono affidati e individuando per ciascuna figura una percentuale del singolo costo/dipendente o dirigente direttamente rappresentativo dell'impegno effettivo nella attività di pertinenza comunale ricomprese nel perimetro del servizio, come individuato dall'MTR.

In relazione all'accantonamento per crediti va evidenziato come sia stata preso in considerazione quale punto di partenza un accantonamento di bilancio al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di euro 470.000. L'accantonamento previsto nel PEF è stato pari a euro 264.664 (poi rivalorizzato in effettivi euro 269.983) pari al 56,31% dei suddetti euro 470.000, inferiore all'accantonamento massimo consentito dell'80%, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo all'incremento tariffario.

Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione è una priorità dell'Ente unitamente alla gradualità delle modifiche tariffarie 2020 per i cittadini rispetto al 2019.

In relazione a quanto sopra evidenziato il PEF 2020 riporta un valore complessivo delle tariffe di riferimento per l'anno 2020 che risulta quindi coincidente con il massimo delle entrate tariffarie applicabili nell'anno 2020 nel rispetto del limite di crescita previsto dal MTR.

Spiega, in sintesi, il dott. Viscardi che per determinare l'importo massimo delle tariffe per l'anno 2020 si è partiti dal dato del 2018 aumentato di circa il 2%, sulla base di un algoritmo matematico previsto dal metodo, aumentato dell'1,6%, quale grado potenziale di crescita, determinato dal tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, diminuito del coefficiente di recupero della produttività pari allo 0,1, (si veda al tal proposito quanto dettagliato nella relazione di accompagnamento). Il piano economico finanziario (PEF) 2020 determina in euro 4.864.014,00 il valore complessivo delle tariffe di riferimento per l'anno 2020, che risulta quindi coincidente con il massimo delle entrate tariffarie applicabili nell'anno 2020 nel rispetto del limite di crescita previsto dal MTR.

Dell'importo di euro 4.864.014,00 precisa il dott. Viscardi, 4 milioni sono i costi di Gelsia Ambiente e il resto (compreso l'Iva) sono i costi dell'Ente, suddivisi in costi fissi e in costi variabili.

Il piano economico finanziario (PEF) e la documentazione a corredo dello stesso, validati da ARS ambiente S.r.l., come da documentazione allegata sotto la lettera D), dovranno essere inviati ad ARERA per il completamento della procedura di cui all'articolo 6 della deliberazione n.443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019.

Il dott. Viscardi passa quindi ad illustrare il secondo provvedimento all'ordine del giorno: "Misure tariffarie della TARI per l'anno 2020".

Il piano finanziario ha evidenziato una tariffa di riferimento per l'anno 2020, pari a complessivi euro 4.864.014,00 di cui euro 2.520.894,00 (51,83% riferibili ai costi fissi) e euro 2.343.120,00 (48,17%) riferibili ai costi variabili.

In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI le singole misure tariffarie, vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Risulta quindi fondamentale provvedere alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, come indicati dal piano finanziario, tra le due macro categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.

In assenza di rilevazioni puntuali, prosegue il dot. Viscardi, si ritiene quindi di procedere ad una determinazione *per differenza*, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito della produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche (Qd) per differenza rispetto al dato globale (in formula algebrica: $Qd = QT - Qnd$).

Per determinare Qnd - e quindi, dato QT, per differenza Qd - si procede a utilizzare i coefficienti di produttività kd , di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 158/1999, i quali esprimono precisi coefficienti potenziali di produzione di rifiuti espressi in kg/metro quadrato per anno, misurando pertanto la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza.

Operativamente si procede, pertanto, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, ottenendo così la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza.

Nella scelta dei coefficienti kd all'interno dei *range* individuati dal D.P.R. 158/1999, si è proceduto ad applicare per tutte le utenze non domestiche il seguente algoritmo, uguale per

ognuna delle categorie, per determinare il coefficiente potenziale di rifiuto, da moltiplicarsi poi per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna delle suddette categorie di attività: **$kd_{min} + 0,70 \times (kd_{max} - kd_{min})$** .

Da tale algoritmo, che, di fatto, individua coefficienti *kd* applicati che si situano a livello del 70% della "forchetta" tra il minimo e il massimo dei singoli coefficienti *kd*, deriva una ragionevole e razionale soluzione nella ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.

Tenuto conto della quantità globale di rifiuti annua rilevata per il **2019** (QT pari a **kg 18.523.206,00**) e della quantità potenziale di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche (Q_{nd} pari a **kg 5.982.029,62**, determinato con la metodologia di cui sopra), per l'anno 2020 i costi vengono pertanto distribuiti secondo i seguenti pesi percentuali:

- **67,71%** a carico delle utenze domestiche;
- **32,29%** a carico delle utenze non domestiche.

Quindi conclude il dott. Viscardi costi complessivi, come emergenti dal piano finanziario TARI per l'anno 2020, pari a **€ 4.864.014** vanno considerati per **€ 3.293.191 (67,71%)** attribuiti alle utenze domestiche e per **€ 1.570.823 (32,29%)** attribuiti alle utenze non domestiche.

Conclude il dott. Viscardi ricordando la modifica legislativa che ha cambiato la categoria degli studi professionali, collocandoli insieme con banche e istituti di credito.

Interviene a questo punto il consigliere Cerqua per chiedere del nuovo decreto legislativo che riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, quando essi siano "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici". Risponde il dott. Viscardi che si tratta del d.lgs. 116/2020 in cui vengono recepite le prime due direttive europee che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Con questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del d.lgs n.152/2006, ovvero il cosiddetto del Testo Unico Ambientale, ma l'applicazione sarà probabilmente a partire dal gennaio 2021.

La Presidente passa successivamente la parola alla dott.ssa Lanzani per completare l'illustrazione della proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle misure tariffarie TARI anno 2020, con riferimento alle misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale di provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19, con riferimento alle indicazioni fornite da ARERA nella deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020.

La dott. Lanzani precisa che, nella proposta di deliberazione presentata, viene stabilito a favore delle utenze non domestiche interessate da periodi di chiusura esclusivamente connessi all'emergenza epidemiologica da Covid - 19:

- la riduzione della parte variabile della singola tariffa di riferimento nella misura del 25 per cento per quelle utenze interessate da almeno 60 giorni di calendario di chiusura,
- la riduzione della parte variabile della singola tariffa di riferimento in misura proporzionale rispetto all'intero anno 2020 ai giorni di effettiva chiusura, per quelle utenze interessate da meno di 60 giorni di calendario di chiusura.

Aggiunge che viene stabilito di lasciare alle imprese la compilazione di apposito modello di autodichiarazione predisposto dal Servizio Entrate da trasmettere al medesimo Servizio con la tempistica indicata.

Vengono, altresì, previste specifiche riduzioni per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio:

- per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 150 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti;
- per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 200 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti.

Viene infine previsto l'azzeramento della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche con almeno un componente familiare con un grado di disabilità superiore al 75 per cento e una soglia ISEE inferiore a 20.000 euro.

Continua poi la dott.ssa Lanzani evidenziando che le minori entrate conseguenti alle riduzioni e agevolazioni disposte, che ammontano a circa 200.000, euro trovano copertura nel bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.

Riprende la parola la Presidente per chiedere alcuni chiarimenti riguardo l'iter procedimentale di redazione del piano finanziario e riguardo alla maggiorazione dei costi. Risponde il dott. Viscardi, sottolineando che alcuni costi di smaltimento sono effettivamente aumentati.

Interviene a questo punto il dott. Albani, a supporto del dott. Viscardi, per sottolineare come ARERA per assolvere pienamente alle sue funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo dei rifiuti debba ancora compiere una parte del suo percorso. Fatta la parte di regolazione dei rapporti tra Comune e cittadino, ora deve occuparsi della regolazione dei rapporti tra Comuni e soggetti gestore.

Aggiunge che, come ben spiegato dal dott. Viscardi, il lavoro di predisposizione del piano finanziario è stato complesso e ha occupato parecchio tempo, e che i dati forniti sono stati estrapolati dai bilanci di Gelsia Ambiente srl, comportando una assunzione di responsabilità piena sulla loro veridicità.

La Presidente interviene per chiedere quali sono i termini per la presentazione delle autodichiarazioni riguardanti i giorni di chiusura causa Civi-19, da parte delle utenze non domestiche. La dott. Lanzani ricorda che per l'anno 2020 le rate di versamento della tassa rifiuti sono 5 rispettivamente aventi le scadenze del 30 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 30 novembre 2020, 18 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.

L'autodichiarazione andrebbe presentata a gennaio così da permettere di detrarre l'eventuale rimborso spettante, dalle rate ancora in scadenza.


Con riferimento alle rate della tassa rifiuti in scadenza interviene il consigliere Mariani per puntualizzare che in molte zone della città non siano ancora pervenuti i bollettini di pagamento.

La dott. Lanzani risponde di essere a conoscenza del problema, precisando che riguarda la distribuzione. Aggiunge di essersi attivata per trovarne la soluzione.

Non essendoci altre domande alle ore 21.10 la Presidente, dopo aver ringraziato tutti i componenti per la loro partecipazione, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Elisabetta Viganò)



IL SEGRETARIO
(Vago Gabriella)

